



FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del 18.12.2014 il GUP del Tribunale di Messina dichiarava i coniugi [redacted] e [redacted] colpevoli dei reati descritti in epigrafe, riquilibrato il reato sub a) ai sensi dell'art. 496 1° comma c.p. e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, li condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300.000 di multa ciascuno; con sospensione condizionale e non menzione.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il difensore degli imputati, chiedendone l'assoluzione per insussistenza dei fatti, evidenziando con un motivo aggiunto che in relazione al capo a) trattavasi comunque di falso innocuo.

Dopo un rinvio (ud. 13.6.2016), all'odierna udienza P.G. e difesa hanno concluso come da verbale; la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e fissando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, dato il numero di decisioni introitate.

2.- In data 11.1.2012 l'Ambasciata italiana a Kiev, nel trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Messina la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di [redacted] e [redacted], nati in territorio ucraino il 28.11.2011, che era stata presentata dai coniugi [redacted] e [redacted], segnalava il caso alla Procura della Repubblica, essendo emerso con tutte probabilità che la coppia avesse fatto ricorso alla maternità surrogata, quale legalmente praticata in quella nazione.

Il GUP accertava, tramite perizia sul DNA, che il [redacted] era il padre biologico dei minori, mentre la [redacted] non ne era la madre biologica; riteneva tuttavia, alla luce della documentazione fornita dal centro medico Biotexcom di Kiev (secondo cui il 13.4.2011 erano stati prelevati degli ovociti dalla [redacted], fecondati con gli spermatozoi del marito, e l'embrione era stato poi impiantato nel corpo della donna ucraina che aveva dato alla luce i gemelli), che non vi fosse la prova della consapevolezza da parte degli imputati della diversa pratica invece attuata (che il GUP riteneva non essere consentita dalla legge ucraina), essendo possibile che vi fosse stato uno scambio di ovociti o, con più probabilità, che i sanitari del centro avessero volutamente fecondato un ovocita di altra donna per assicurare un risultato altrimenti incerto.

Il giudice riteneva pertanto che, dal momento che i neonati erano stati registrati in Ucraina come figli del [redacted] e della [redacted], conformemente alla previsione dell'art. 123 del locale Codice della Famiglia, gli imputati - nel richiedere la trascrizione di tale atto di nascita (tradotto in italiano ed apostillato) - non erano incorsi nella contestata violazione dell'art. 567 c.p.

Riteneva tuttavia il GUP che la dichiarazione resa dalla [redacted] all'autorità consolare, con il supporto psicologico del marito, di avere lei partorito i due gemelli a Kiev, avendo raggiunto tale città in aereo pochi giorni prima dell'evento, integrava gli estremi del reato di cui all'art. 496 1° comma c.p., per la cui punibilità non rite-



vava che la richiesta di procedimento da parte del Ministero della Giustizia avesse menzionato il più grave reato di alterazione di stato.

Con riferimento alla contestazione di cui all'art. 12 comma 6° della L. 40/2004, come rubricata sub b), il GUP affermava la responsabilità degli imputati ritenendo che la disposizione non fosse volta a sanzionare unicamente i medici o le strutture che realizzavano la surrogazione di maternità, ma anche le parti che a tale pratica facevano ricorso.

3. Con il primo motivo di appello la difesa dei coniugi [redacted] e [redacted] ha dedotto che la legislazione ucraina, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, consentiva e disciplinava minutamente l'ipotesi in fatto avutasi, di surrogazione di gravidanza di embrione creato con materiale genetico di uno dei coniugi richiedenti (nella specie il [redacted] e di un donatore (nella specie, una donatrice anonima).

Con il secondo motivo la difesa ha contestato la configurabilità del reato di cui all'art. 12 comma 6 a carico degli imputati, deducendo che tanto per motivi letterali quanto per motivi sistematici la norma dovesse intendersi applicabile solo alla struttura sanitaria (o a quella commerciale) che "organizza o pubblicizza" o pone in essere la surrogazione, essendo peraltro incongrua per i soggetti interessati ad avere il figlio l'assai elevata sanzione pecuniaria prevista (da 600.000 ad un milione di euro).

Con il terzo motivo il difensore ha censurato l'affermazione della responsabilità dei soci assistiti per il reato di cui all'art. 495 c.p., evidenziando che essi non avevano rilasciato alcuna dichiarazione volta a far credere che la [redacted] avesse partorito i due gemelli e che i funzionari dell'Ambasciata italiana a Kiev ben sapevano che la coppia si fosse ivi recata per avvalersi della normativa di quel paese in tema di maternità surrogata.

Con un successivo motivo aggiunto la difesa, richiamando una recente pronuncia di merito, ha poi dedotto che si sarebbe trattato di falso innocuo, dato che nel contesto scaturente da alcune sentenze della CEDU l'attestazione relativa al metodo di concepimento dei figli andava ritenuta priva di ogni attitudine lesiva del bene giuridico tutelato.

4.- Osserva in via preliminare il Collegio, con riferimento al reato di cui all'art. 495 1° comma c.p. nel quale il primo giudice ha ritenuto di poter riqualificare il fatto contestato sub a), che non vi erano i presupposti per emettere una siffatta pronuncia ma avrebbero dovuto essere trasmessi gli atti al P.M. in quanto, esclusa la sussistenza del reato ex art. 567 c.p., era emerso un fatto diverso ed appunto inquadabile nella falsa dichiarazione a p.u.

Era stata invero contestata al capo a) l'avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile di Messina, in esito alla richiesta formulata congiuntamente dagli imputati per il tramite dell'Ambasciata a Kiev, dell'atto di nascita dei gemelli nati in territorio ucraino, e ciò sul presupposto - escluso dal GUP - che in tal modo ai minori fosse stato attribuito uno stato civile che loro non competeva sulla base di una falsa certificazione o attestazione.

[Handwritten signature]



Il Giudice, onde pervenire all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 495 1° comma c.p., ha invece preso in considerazione la dichiarazione informale, che la [redacted] aveva reso a personale dell'Ambasciata, di aver partorito i gemelli in Ucraina per la "possibilità di ottenere cure mediche confacenti alla sua situazione sanitaria": dichiarazione alla quale era fatto riferimento nella nota (folli 7 - 8) di trasmissione degli atti al Comune di Messina ed alla Procura della Repubblica e che, a dire del GUP, l'imputata aveva reso "supportata psicologicamente dal marito". Non appare dubbio che il fatto materiale così emerso e valutato sia del tutto diverso da quello contestato, e che sia dunque necessario annullare sul punto la condanna e trasmettere copia degli atti al P.M. in sede per quanto di sua competenza.

5.- In relazione al reato sub b), ritiene la Corte che debbano essere condiviso le censure contenute nel secondo motivo di appello. Tra le condotte previste dalla norma, l'unica che attiene al caso concreto sarebbe quella di chi "realizza ... la surrogazione di maternità", ma tale espressione - già sul piano letterale - pare evidentemente riferita alla struttura sanitaria (e/o commerciale) che mette in atto tale pratica, con una organizzazione e gestione di mazzi e persone, per soddisfare la richiesta proveniente dalle coppie che non siano riuscite a soddisfare in altro modo il bisogno di genitorialità. Anche valutando la disposizione sul piano sistematico, emerge come l'art. 12 nel suo complesso non abbia inteso sanzionare penalmente i genitori che pure abbiano avuto un ruolo nel compimento delle varie pratiche vietate dalla legge; anche la pena pecuniaria prevista, con un minimo di 600.000 euro, appare incongrua se rapportata ai privati ma invece adeguata in relazione agli illeciti profitti che potrebbe garantire una struttura destinata a sfruttare commercialmente la pratica vietata.

Gli imputati vanno pertanto assolti dall'imputazione sub b) per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P.,
in riforma della sentenza emessa in data 18.12.2014 del GUP del Tribunale di Messina, appellata da [redacted] e [redacted] assolve gli imputati dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 521 co. 2 c.p.p., dispone trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ritenuto il fatto di cui al capo a) diverso da quello contestato.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Messina, 18.7.2016

Il Consigliere est.
Dott. Enrico Trimarchi

Il Presidente
Dott. Alfredo Sicuro

Il Segretario
Dott. [redacted]